



COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO

Città Metropolitana di Bologna

Piazza Unità d'Italia n.7 – cap.40021 Borgo Tossignano
Tel.0542/91111
E-mail: urp@comune.borgotossignano.bo.it
Posta pec: comune.borgotossignano@cert.provincia.bo.it

AFFARI ISTITUZIONALI

Ordinanza del Sindaco n. 4 del 2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, AVENTE AD OGGETTO ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEL COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020” n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 23 gennaio 2021, n. 15 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 19 del 24.02.2021 di ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid – 19;

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e **l'incremento dei casi sul territorio trovano un riscontro significativo anche nell'ambito specifico comunale**, ragione per la quale si ritiene necessario adottare le seguenti misure di carattere organizzativo volte ad assicurare il contenimento e gestione epidemiologica, anche attraverso l'eliminazione di potenziali rischi di contagio dovuti a imprevedibili o non altrimenti scongiurabili comportamenti o condotte che determinino il mancato rispetto della misura di distanza minima tra le persone di un metro;

TENUTO CONTO che, nonostante le prescrizioni in vigore, si registrano comportamenti personali in violazione delle disposizioni riguardanti il divieto di ogni forma di assembramento, in particolar modo davanti agli esercizi commerciali e nei parchi pubblici;

RAVVISATA la sussistenza dei presupposti della propria competenza a provvedere in ordine alle fattispecie rappresentate ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

dal 26 febbraio all'11 marzo 2021 , con effetto immediato, al fine di contenere qualunque fenomeno di assembramento di persone e di tutelare la popolazione nel territorio comunale,

ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, le sotto indicate ulteriori misure:

1. sospensione di tutte attività sportive e delle attività motorie all'interno di palestre e campi sportivi, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto,
2. sospensione delle attività didattiche extrascolastiche (doposcuola, assistenza ai compiti, corsi di lingua, attività musicali etc...), ludiche, ricreative);
3. le attività delle scuole di musica sono consentite esclusivamente con modalità a distanza;
4. lo svolgimento del mercato è consentito alle seguenti condizioni:
 - L'area mercatale sarà perimetrata per creare un varco di accesso ed uno di uscita;
 - L'accesso sarà regolato da volontarie/o operatori di vigilanza per evitare assembramenti ad assicurare il mantenimento della distanza di almeno un metro tra gli utenti;
 - Rispetto di tempi di permanenza nell'area mercatale limitato all'acquisto dei beni;
5. divieto di utilizzo di strutture, giochi per bambini e aree sportive libere-presenti all'interno di parchi e giardini pubblici;

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente;
- che copia del presente ordinanza sindacale sia trasmesso a:
Prefetto di Bologna;
Direttore Generale AUSL di Imola;
Compagnia Carabinieri della Stazione di Fontanelice
Commissariato di Pubblica Sicurezza di Imola
Polizia Locale

AVVERTE

- che avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna – Bologna ed entro centoventi giorni presentare ricorso al Presidente della Repubblica;
- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Lì, 26/02/2021

il Sindaco
Mauro Ghini
(atto sottoscritto digitalmente)